

N. R.G. [REDACTED] Cancelleria del giudice del registro delle imprese



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Nel procedimento ex art.2191 cc iscritto al n. r.g. [REDACTED] promosso su ricorso di:

[REDACTED]
[REDACTED]

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] cancellata dal
Registro delle Imprese il 7.1.2009.

Il Giudice del registro

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2011;

OSSERVA

Il **FALLIMENTO** ha chiesto, con atto depositato il 29.4.2011, che il Giudice del registro disponga ex art.2191 cc la cancellazione della iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese della [REDACTED] in liquidazione (d'ora in avanti anche solo [REDACTED]), richiesta fondata sulla non corrispondenza al vero del bilancio finale di liquidazione depositato, nel quale non si dava conto in particolare dell'esistenza di controversia con il **FALLIMENTO** pendente avanti il Tribunale di Milano ed avente ad oggetto credito del **FALLIMENTO** verso la [REDACTED] credito pure esso non considerato in tale bilancio.

Mentre i (cessati) soci della [REDACTED] (benchè regolarmente convocati dal ricorrente nel termine assegnato all'udienza del 28.6.2011, cfr. verbale di udienza del 7.11.2011) non sono comparsi avanti al Giudice del registro, la **cessata liquidatrice** è intervenuta nel procedimento con memoria depositata il 20.6.2011, nella quale ha concluso per il rigetto della richiesta del **FALLIMENTO**, conclusione questa presa anche del **Conservatore del registro delle Imprese** all'udienza del 28.6.2011.

All'esito di tale contraddittorio il Giudice del registro reputa **non possa essere emesso il provvedimento di cancellazione** in discussione.

Al riguardo va infatti considerato:

- che questo Giudice condivide l'orientamento invocato dal ricorrente (e già seguito in varie proprie pronuncie) in ordine alla adottabilità di provvedimenti di cancellazione della iscrizione di cancellazione di società dal Registro delle Imprese laddove la iscrizione risulti eseguita in difetto dei presupposti di legge della cancellazione,
 - ipotesi questa finora ritenuta sussistente:
 - nel caso di cespiti immobiliari non liquidati e ancora iscritti -dopo la cancellazione dell'ente dal Registro delle Imprese- in capo alla società, caso nel quale la liquidazione dell'ente non può dirsi compiuta, in difetto di espressa previsione normativa circa la sorte dei cespiti attivi,

- ovvero nel caso di bilancio finale di liquidazione solo apparente in quanto non recante alcuna indicazione di voci attive e passive (cfr. su quest'ultima fattispecie Giudice del Registro delle Imprese di Milano 1.8.2011, proc. n.20/2011), caso nel quale è stata ritenuta la inidoneità del documento depositato dal liquidatore a rappresentare "il bilancio finale di liquidazione" richiesto dalla legge;
- che tale orientamento non risulta peraltro, ad avviso di questo Giudice e contrariamente a quanto sostenuto dal FALLIMENTO ricorrente, applicabile anche all'ipotesi -qual è quella in esame- di cancellazione richiesta ed ottenuta da società la quale al momento della richiesta di cancellazione presentava rapporti debitori pendenti ovvero in corso di accertamento giudiziale,
- a tale applicabilità ostando:
- sia la espressa disciplina di cui al secondo comma dell'art.2495 cc, la quale:
 - legittima i "creditori sociali non soddisfatti" a far valere i loro crediti nei confronti dei (cessati) soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione,
 - e, dunque, come affermato dalla ex liquidatrice e dal Conservatore nel presente procedimento, impedisce di configurare il pagamento di tutti i creditori sociali quale presupposto di compimento della liquidazione e di cancellazione della società,
- sia la disposizione di cui all'art.10 L.F., prevedente la fallibilità degli "imprenditori collettivi" "entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese" e, dunque, regolante anch'essa, per altro verso, l'ipotesi nella quale la società sia stata cancellata pur presentando rapporti passivi;
- che tale conclusione non pare smentita dalle considerazioni del FALLIMENTO ricorrente in ordine:
 - sia alla decettività della condotta degli organi sociali di ██████, che hanno partecipato attivamente al giudizio pendente avanti al Tribunale di Milano per tutto il 2008 per poi depositare il bilancio finale di liquidazione e la richiesta di cancellazione nel dicembre dello stesso anno,
 - sia alla censurabilità del bilancio finale di liquidazione di ██████ sotto il profilo della sua incompletezza e/o non corrispondenza al vero,
 - sia alle deteriori conseguenze per il FALLIMENTO ricorrente derivanti dalla "furtiva" cancellazione,
- tali considerazioni,
 - anche a prescindere dalle osservazioni della ex liquidatrice in ordine alla carenza di attivo da ripartire nel caso di specie e in ordine alla sua personale non conoscenza della controversia pendente,
- non apparendo idonee a smentire il disegno normativo ricavabile dagli artt. 2495 cc 10 L.F. ma limitandosi, in sostanza, a descriverne gli inconvenienti per i creditori sociali in una fattispecie particolare,
- sì che, in definitiva, non pare a questo Giudice che le peculiarità del caso in esame possano sorreggere una pronuncia che, come quella richiesta, si scontra con le diverse previsioni legali, le quali affidano la tutela dei creditori sociali
 - (non alla "completezza" della liquidazione rispetto all'esaurimento dei rapporti passivi dell'ente ovvero alla censurabilità da parte degli stessi del bilancio finale di liquidazione ma)
- da un lato alla possibilità di aggredire gli ex soci, nei limiti dell'attivo ripartito, e, dall'altro, alla azionabilità di domande di fallimento entro l'anno dalla cancellazione della società, termine questo decorso nel caso di specie.

Per i motivi fin qui indicati il provvedimento di cancellazione richiesto non può essere emesso.

Le spese relative al presente procedimento possono essere interamente compensate tra le parti comparse, date le peculiarità in fatto della vicenda.

P.Q.M.

Visto l'art.2191 cc;
rigetta il ricorso.

Milano, 21 novembre 2011.

Il Giudice del Registro delle Imprese
Elena Riva Crugnola